



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 70
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 6 agosto 2013

INDICE

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 6 agosto 2013

Plenaria**35^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 22.

IN SEDE REFERENTE

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena

(113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili

(666) CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente PALMA, che sostituisce il senatore Casson quale relatore, nel prendere atto che non vi sono altri iscritti in discussione generale e che egli stesso e il rappresentante del Governo non intendono replicare, propone di assumere quale testo base il disegno di legge n. 925.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 2 settembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(896-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore D'ASCOLA (*PdL*), dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

In primo luogo, la Camera dei deputati è intervenuta sulle modifiche, che erano state introdotte dal Senato e che non facevano parte del decreto-legge originario, del regime della custodia cautelare in carcere.

Il Senato infatti aveva modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale portando da quattro a cinque anni di reclusione nel massimo edittale la soglia di pena che identifica i reati cui essa non può essere applicata.

L'altro ramo del Parlamento, oltre a modificare per opportuno coordinamento l'articolo 274 del codice di procedura penale, ha incluso fra i reati cui tale misura coercitiva è applicabile anche il finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, benché punito con la pena massima di quattro anni di reclusione.

La Camera dei deputati è poi intervenuta sulla lettera b), n. 3, sempre dell'articolo 1, comma 1.

Si tratta della disposizione che modifica il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, nel quale si disciplinano le cause di esclusione dalla possibilità di applicare la sospensione cautelare della pena di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Il testo originario del decreto-legge, oltre a sopprimere la lettera c) di tale comma che impediva di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti di condannati cui era applicata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, interveniva anche sull'elencazione dei delitti per i quali non può essere sospesa l'esecuzione della pena cancellando i delitti di incendio boschivo, furto pluriaggravato, furto in abitazione e furto con strappo, e inserendo invece i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Il Senato aveva emendato il suddetto articolo 3 nel senso di ripristinare l'esclusione della sospensione della pena per i recidivi *ex* articolo 99, comma 4 del codice penale, e di mantenere la previgente elencazione dei reati per i quali era esclusa la sospensione dell'esecuzione, aggiungendovi le fattispecie delittuose introdotte dal decreto-legge.

La Camera dei deputati, oltre a ripristinare la soppressione della lettera c) del comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, ha di nuovo espunto il delitto di furto pluriaggravato, mantenendo però le modifiche introdotte dal Senato in relazione al ripristino nell'elencazione specifica dei reati di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dei reati di incendio boschivo, furto in abitazione e furto con strappo.

La Camera dei deputati ha poi inserito nel testo del decreto-legge un articolo 1-*bis* con il quale viene portata a cinque anni la pena edittale massima per il reato di atti persecutori.

All'articolo 2, oltre ad una modifica sulle modalità dello svolgimento delle attività volontarie dei detenuti e degli internati previste dalla novella introdotta dal decreto-legge all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, l'altro ramo del Parlamento ha soppresso le modifiche introdotte dal Senato che abrogavano le disposizioni di maggior favore introdotte dal decreto-legge alle norme dell'ordinamento penitenziario che disciplinano la concessione della detenzione domiciliare e della semilibertà ai condannati cui è stata applicata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, conservando invece la soppressione della disposizione del decreto-legge che rende più agevole la concessione di permessi premio agli stessi soggetti.

Per quanto riguarda l'articolo 3-*bis*, la Camera dei deputati lo ha modificato nel senso di rendere le disposizioni a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro esterno sostitutive anziché aggiuntive di quelle previste dall'articolo 3 della legge n. 193 del 2000.

All'articolo 4, oltre a modifiche alle lettere d) ed e) del comma 1 dirette a finalizzare la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la possibilità conferita al Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie in virtù degli emendamenti approvati dal Senato di costituire diritti reali a favore di terzi, si segnala la soppressione della disposizione di cui al comma 6 che consente al commissario straordinario di derogare a una serie di norme urbanistiche e in materia di appalti.

L'oratore segnala quindi che la Camera dei deputati ha anche modificato il comma 1, sempre dell'articolo 4, nel senso di inserire una disposizione con la quale si allega al decreto-legge il decreto del Presidente della Repubblica con il quale si nomina il Commissario straordinario di Governo – e che era richiamato come norma integrativa dallo stesso articolo 4 del decreto-legge – che, in realtà, non risultava pubblicato e dunque non era entrato in vigore.

Si apre la discussione generale.

Il presidente PALMA deplora il fatto che alla Camera dei deputati siano stati approvati, con il parere favorevole del Governo, emendamenti che cancellavano modifiche approvate a larga maggioranza dal Senato e che erano state contrattate dal Governo stesso, in particolare con la sua maggioranza.

Esprime poi viva preoccupazione per la questione da ultimo rilevata dal relatore del tentativo di sanare con la pubblicazione in allegato al disegno di legge di conversione la mancata pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che nomina il commissario straordinario per le strutture carcerarie.

Il sottosegretario BERRETTA interviene osservando che l'atteggiamento del Governo è stato improntato al più leale confronto con le forze politiche, sia con quelle di maggioranza sia con quelle di opposizione, come dimostra l'atteggiamento assunto dall'Esecutivo su alcuni emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati che venivano incontro a richieste della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda le disposizioni che hanno ripristinato la disciplina più favorevole prevista dal decreto-legge nei confronti dei recidivi *ex* articolo 99, comma 4, del codice penale, egli invita la Commissione a riflettere sul fatto che queste avevano già prodotto effetto in quanto recate dal decreto-legge, una circostanza di cui non si può non tenere conto in sede emendativa.

Quanto all'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica non pubblicato essa corrisponde alle indicazioni del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che le considerazioni del Sottosegretario in ordine agli emendamenti relativi alla disciplina della concessione dei benefici ai recidivi *ex* articolo 99, comma 4, del codice penale adombri una sorta di ricatto morale che non può essere in alcun modo accettato, dal momento che le parole stesse del rappresentante del Governo rendono evidente l'assoluta inopportunità di introdurre con provvedimento d'urgenza le disposizioni che hanno effetti immediata sulla libertà degli individui.

Per quanto riguarda la questione dell'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica, con la quale si intenderebbe sanare gli effetti della sua mancata pubblicazione, egli ritiene che ciò non sia possibile se non disponendo, come prevede un suo emendamento, che il decreto allegato sia integralmente trascritto nel decreto-legge.

Il senatore LUMIA (*PD*), pur manifestando rammarico per la cancellazione – peraltro approvata da tutti i Gruppi che sostengono il Governo e da SEL – di alcune delle modifiche introdotte dal Senato alle disposizioni recate dal decreto-legge in materia di recidivi *ex* articolo 99, comma 4, del codice penale, osserva che anche sotto questo specifico profilo il testo trasmesso dalla Camera si presenta comunque più equilibrato rispetto alla versione originaria del decreto-legge e non si può negare che alcune delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, in parte anche venendo incontro alle opposizioni, hanno carattere migliorativo.

A questo punto egli ritiene necessario evitare un'ulteriore lettura del decreto-legge da parte della Camera dei deputati, che potrebbe mettere a

rischio la sua conversione. Quanto alla questione dell'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica, egli osserva come già la Camera dei deputati abbia ritenuto che questa possa essere sufficiente per risolvere il problema, e ritiene che la questione debba essere portata alla valutazione della Presidenza del Senato.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) esprime viva preoccupazione per il rischio che sia approvato un testo tale da determinare problemi applicativi, e pertanto invita la Commissione a valutare attentamente le considerazioni del senatore Caliendo.

Concorda il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) che mette in guardia la Commissione dai rischi di un'approvazione frettolosa.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) osserva come le considerazioni del Sottosegretario diano ragione alle perplessità a suo tempo espresse dalla sua parte e che l'avevano indotto a presentare una questione pregiudiziale sul decreto-legge.

Provvedimenti che incidono sulla libertà personale non possono che essere adottati con legge ordinaria, in modo da diventare operativi solo dopo che abbiano assunto la loro forma definitiva.

Il senatore TORRISI (*PdL*) non concorda con l'intervento precedente, osservando che la *ratio* dell'adozione del decreto-legge, del resto già preannunciata del ministro Cancellieri nell'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, risiede in una situazione di effettiva emergenza.

Quanto alla questione dell'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica, egli concorda con le considerazioni del senatore Lumia circa l'opportunità di una valutazione della Presidenza che, egli ritiene, dovrebbe confortare quella già espressa nell'altro ramo del Parlamento.

Concorda il senatore LO GIUDICE (*PD*), il quale fa presente che la necessità di affrontare la drammatica emergenza carceraria – che come sa chi conosce queste situazioni diventa più intollerabile nei mesi estivi – trova ormai un ulteriore motivo di urgenza nella necessità che l'Italia si adegui alle prescrizioni della Corte europea dei diritti umani impostole a seguito della sentenza Torreggiani.

Il presidente BUCCARELLA, dopo avere concordato con le considerazioni relative all'urgenza della conversione del decreto-legge, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,15.

